



## **Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di collaborazione scientifica e di consulenza finanziate da terzi**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2023

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

- 1 Il presente Regolamento definisce e disciplina le attività di ricerca, di collaborazione scientifica e di consulenza svolte dall'Università Telematica San Raffaele Roma, nel rispetto della sua primaria funzione scientifica e didattica, per conto di enti pubblici e privati, imprese, società, consorzi, fondazioni e organismi comunitari ovvero con singoli privati, anche allo scopo di reperire risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie da destinare allo svolgimento di attività istituzionali dell'Università.

## **Art. 2**

### **Attività in “conto terzi”**

- 1 Ai fini del presente Regolamento, sono intese quali attività in conto terzi le prestazioni eseguite dall'Università o dalle strutture dell'Ateneo, singolarmente o in associazione tra loro, che comportano un impiego di mezzi materiali e/o di personale dell'Università e la cui esecuzione è svolta nel prevalente interesse del committente.
- 2 Le attività svolte in conto terzi possono rientrare nelle seguenti tipologie:
  - a) prestazioni di ricerca;
  - b) prestazioni di consulenza;
  - c) prestazioni di servizi in base a tariffario;
  - d) prestazioni a carattere formativo;
- 3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono:
  - per **prestazioni di ricerca**:
    - a) tutte le attività, sia in campo scientifico che in campo tecnologico, anche a carattere innovativo, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine.
  - per **prestazioni di consulenza**:
    - a) le attività di indirizzo, coordinamento e supervisione, di ricerche o di progetti;
    - b) le attività di supporto tecnico e scientifico a studi a carattere monografico e di altro genere;
    - c) i pareri su questioni tecniche e scientifiche;
    - d) i pareri su attività progettuali, collaudi, studi di fattibilità, controlli periodici su particolari sistemi previsti dalla normativa vigente;
    - e) le attività di assistenza tecnica e scientifica;
    - f) le attività di verifica e di monitoraggio dei risultati di programmi e sistemi, anche di natura gestionale.
  - per **prestazioni di servizi in base a tariffario**:
    - a) tutte le attività contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze (di cui all'art. 49 del



R.D. 31/08/1933 n. 1592); senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; intese quali prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo. Fra queste sono comprese, inoltre le prestazioni di carattere ambulatoriale e i servizi di diagnosi e cura, disciplinate da apposito tariffario.

- per **prestazioni a carattere formativo**:
  - b) tutte le attività relative alla progettazione, organizzazione e svolgimento di corsi di tirocinio, di formazione e aggiornamento professionale, seminari, cicli di conferenze, nonché ogni altra attività formativa e didattica che non rientri nei compiti istituzionali dell'Ateneo.

### **Art. 3**

#### **Contratti e convenzioni “non in conto terzi”**

- 1 Ai fini del presente Regolamento, sono intesi quali convenzioni e contratti “non in conto terzi” quelli che hanno per oggetto finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati finalizzati al conseguimento di risultati in cui sia prevalente l'interesse dell'Università.
- 2 I responsabili e i collaboratori dell'attività di ricerca svolta in accordo alla definizione di cui al comma precedente che siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Università, non possono percepire compensi, fatti salvi i rimborsi di spesa.
- 3 Sono da considerarsi contratti e convenzioni che non rientrano nell'art. 2:
  - a) finanziamenti erogati per via diretta dal MIUR, dalla Comunità Europea, dal CNR e da altri enti ad essi assimilati;
  - b) finanziamenti erogati per via diretta dal Fondo Sociale Europeo nonché da altri fondi ad essi assimilati;
  - c) finanziamenti per i quali sussista un'esplicita disposizione normativa;
  - d) le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali, quali i corsi di laurea, i corsi di dottorato, master universitari e cattedre convenzionate, salvo quanto previsto da altre norme regolamentari dell'Ateneo.
- 4 Altre esclusioni possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta motivata degli organi di governo delle strutture.

### **Art. 4**

#### **Approvazione e stipulazione**

- 1 L'approvazione dei contratti e convenzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento.
- 2 La delibera del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'approvazione della convenzione/contratto, il prospetto dei costi previsti e dei corrispettivi, l'individuazione del responsabile scientifico e, su proposta di quest'ultimo di concerto con il Direttore Generale, l'individuazione del personale che si ritiene di dover coinvolgere direttamente nell'attività.
- 3 I contratti o convenzioni sono sottoscritti dal Direttore Generale, salvo nei casi in cui sia richiesta dal committente la firma del legale rappresentante d'Ateneo.



## **Art. 5**

### **Determinazione dei costi e dei corrispettivi**

- 1 Il corrispettivo della prestazione viene individuato sulla base del progetto e indicato in una scheda che tiene conto degli elementi di costo predeterminati dal Responsabile del progetto. La scheda per la ripartizione del corrispettivo deve essere approvata dagli organi competenti e deve far parte della deliberazione. Per ciascun progetto deve essere previsto un contributo da destinare al Bilancio Universitario e/o al Fondo Comune di Ateneo; la ripartizione dovrà avvenire secondo le regole ed i limiti stabiliti nel successivo art. 6.
- 2 Per la predisposizione del prospetto dei costi e dei corrispettivi, nei contratti/convenzioni di ricerca, di sviluppo e/o prestazioni a pagamento, con committenti esterni pubblici e privati, si dovrà tenere conto delle spese da sostenere per lo svolgimento della prestazione, in particolare:
  - a) le spese per l'acquisto, il noleggio o l'ammortamento di attrezzature;
  - b) le spese per la manutenzione delle attrezzature in relazione al loro effettivo utilizzo nell'ambito della prestazione;
  - c) il costo dei materiali di consumo;
  - d) il costo figurativo ed il costo diretto derivante dall'impiego di personale docente, e Tecnico Amministrativo, necessario alla realizzazione dell'attività, incluse le spese di viaggio o di missione;
  - e) i costi finalizzati all'istituzione di horse di studio o di ricerca, all'istituzione di assegni di ricerca.
  - f) il costo per l'utilizzo di eventuali servizi e prestazioni professionali esterne;
  - g) le spese generali dell'Ateneo.

## **Art. 6**

### **Ripartizione dei proventi**

- 1 Tutti i proventi delle attività conto terzi sono incassati a cura dall'Amministrazione Centrale, che provvederà a trattenere quanto previsto in termini di Spese Generali (Bilancio Universitario e/o Fondo Comune di Ricerca d'Ateneo) nonché la parte relativa al costo figurativo e diretto destinato alla ripartizione della quota per il personale docente e tecnico amministrativo.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico che recepisce istanza motivata del Consiglio di Dipartimento, può deliberare la quota degli introiti eventualmente spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che ha partecipato direttamente all'esecuzione della prestazione, sulla base dell'attività svolta.
- 3 La quota degli introiti eventualmente spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che ha partecipato direttamente all'esecuzione della prestazione non può eccedere il costo figurativo del personale posto nel prospetto dei costi e dei corrispettivi e comunque il 40% dell'importo del contratto (IVA esclusa).

## **Art. 7**

### **Quota di prelievo (spese generali dell'Ateneo)**



- 1 Sul corrispettivo del contratto viene effettuato il seguente prelievo:
  - 15% da destinare al Bilancio/Fondo Comune di Ateneo.
- 2 I prelievi sul corrispettivo di cui al comma 1 si applicano al netto di:
  - a. quote destinate ad investimenti per attrezzature;
  - b. costi finalizzati all'istituzione di borse di studio o di ricerca, all'istituzione di assegni di ricerca;
  - c. spese di *subcontracting* (docenza esterna nel caso di prestazioni didattiche e quote destinate a committenza e personale esterno);
  - d. differenza tra le spese preventivate e quelle effettivamente sostenute, nonché i residui che dovessero risultare a seguito dell'applicazione della ripartizione di cui al precedente art. 6, e destinata ad incrementare i fondi di ricerca personali a disposizione dei docenti che hanno svolto l'attività.

## **Art. 8**

### **Utilizzo del logo e del nome dell'Università**

- 1 Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati, anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività oggetto dell'attività conto terzi, dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva approvata dagli organi competenti e compatibile con la tutela dell'immagine dell'Università.

## **Art. 9**

### **Norme finali e transitorie**

- 1 Alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.
- 1 Su richiesta dei relativi Responsabili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere applicate, in deroga a quanto disposto nel comma precedente, anche alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore.
- 2 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 3 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università e nei Regolamenti di Ateneo.